

*etiam parochialis est, parochianos nominatus fuit.*

1033) Dal 1432 adunque dee prendersi il principio certo dell'elezioni dei piovani fatte da Parrocchiani o Convicini. Era allora Vescovo di Castello il B. Lorenzo Giustiniani, del quale scrivono alcuni, che fece noto al Pontefice Eugenio Quarto i disordini e querele che nascevano in Venezia per la riservazione e collazione Pontifizja dei Piovanati principalmente: dicono aver il S. Uomo suggerito al Pontefice come efficace rimedio, *che selli facciano essi*, e il Pontefice avere risposto, *Sarà meglio*. Puossi da questo principio derivare l'origine dell'elezioni fatte almeno non molto diversamente dalle odierne per mano dei Convicini.

1034) Abbiamo già fatto osservare (II, 286.) dallo Statuto Veneto *lib. VI, Cap. 3*, che *Intelligentur omnes Vicini, qui possessiones habent in parochia ubicumque habitarent*. Dicevansi allora *possessioni o proprietà*, tutti i beni o fondi stabili, come appar da infiniti documenti, testamenti e dallo Statuto medesimo. Da questo nacque, che molti si trovano chiamati *Vicini* in diversi luoghi: come quando si legge, che i tali fabbricarono questa e quell'altra Chiesa *coi loro Vicini*. Con una legge ancora più antica del 1242, quando fu coordinato lo Statuto, *lib. I, cap. 2*, erasi stabilito, *Plebani vero Ecclesiarum suarum res immobiles poterunt alienare cum consensu Vicinorum*. Della qual Legge, secondo noi, il senso genuino egli è, che per alienare i beni immobili d'una Chiesa, non bastava il consenso dei Parrocchiani ivi attualmente abitanti, ma cercavasi in oltre quello di coloro, che ivi avevano delle Condizioni, ovvero stabili,

Era